



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO
"DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE E AL RILASCIO
DELLA CARTA D'IDENTITÀ MUNITA DI MICROPROCESSORE"**

Il presente decreto delegato – elaborato dagli esperti dell'U. O. Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali - trova fondamento nelle disposizioni di cui all'articolo 12 della Legge 17 giugno 2004 n. 83 - "Norme in materia di rilascio della carta di identità" (articolo 1). L'articolo 12 della richiamata Legge n. 83/2004 prevede, infatti, che modifiche possano essere disposte all'Allegato "A" contenente la descrizione grafica di quel documento di riconoscimento e mezzo di identificazione personale che è appunto la carta di identità, alle indicazioni contenute, alla documentazione necessaria al rilascio della carta di identità, all'importo per il rilascio ed il rinnovo. Parimenti – recita sempre il precitato articolo 12 della Legge n. 83/2004 - potrà essere disposto l'inserimento nella carta di identità di dispositivi di memorizzazione, quali, a titolo esemplificativo, microprocessori e/o banda magnetica o ottica, contenenti dati utili per razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e per consentire l'erogazione di ulteriori servizi al cittadino, nel rispetto della normativa in materia di protezione e sicurezza dei dati personali.

All'articolo 2 del decreto delegato di cui trattasi è stabilito, dunque, che la carta di identità contiene il numero del documento, l'immagine fotografica del titolare, il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il numero corrispondente al codice I.S.S., il numero identificativo unico del supporto, il sesso, la cittadinanza, la residenza, la data di emissione, la data di scadenza, la firma del titolare (ove richiesta) e dell'Ufficiale di Stato Civile, l'indicazione della validità, oppure di non validità per l'espatrio. Sul fronte è raffigurata un'immagine del Palazzo Pubblico. La carta è munita di un microprocessore su cui vengono memorizzati i dati necessari all'identificazione del soggetto, utilizzando criteri di sicurezza che ne



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

impediscono la lettura o la modifica da soggetti non autorizzati. La carta presenta elementi tecnici e grafici atti ad impedirne la duplicazione e la contraffazione, quali la laminazione sul lato che riporta la fotografia, l'ologramma, l'OVI, microscritture.

Il modello della carta d'identità è allegato al presente decreto delegato.

La carta d'identità può essere implementata onde consentire l'erogazione di ulteriori servizi al cittadino.

All'articolo 3 è stabilito che il rilascio e il rinnovo della carta di identità sono soggetti all'imposta di bollo unica, comprensiva dell'imposta di bollo prevista per la dichiarazione di cui all'articolo 4 della Legge n. 83/2004, da riscuotersi in modo virtuale dall'U. O. Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali, che rilascia apposita quietanza. La carta di identità è rilasciata ai cittadini sammarinesi ed ai cittadini stranieri anagraficamente residenti in Repubblica. Sono inoltre contenute disposizioni per il rilascio ai minori.

La carta di identità ha una validità di cinque anni. Per i minori di anni sei la validità è di tre anni. Le carte di identità già in uso alla data di pubblicazione del presente Decreto Delegato avranno validità sino alla loro naturale scadenza (articolo 4).

**SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

Gian Carlo Venturini